



COMUNE DI RAVENNA

**CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE E LA CURA DELL'AREA
CORTILIZIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI AUSL ROMAGNA IN VIA ROCCA AI
FOSSI SOPRANNOMINATO FEM GARDEN**

All.1

TRA

l'Associazione Liberedonne APS, con sede legale in Ravenna, via Maggiore 120, 48121 Ravenna, C.F. 92077290390, rappresentata in qualità di tesoriera da Maya Romagnoli, nata a ~~XXXXXX/XX/XX~~, residente in ~~XXXXXX/XX/XX~~, ~~XXXXXX/XX/XX~~;

e

Elena Zini, nata ~~XXXXXX/XX/XX~~, Dirigente U.O. Partecipazione, volontariato, Politiche di genere, Area Servizi alla cittadinanza e alla persona, la quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.lgs.18.08.2000 n.267, dell'art.43 dello Statuto Comunale e dell'art.36 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

PREMESSO

- che nella Carta dei diritti fondamentali della U.E., detta Carta di Nizza, del 7 dicembre 2000, l'art.23 "Parità tra uomini e donne" recita: *"La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione..."*;
- che nella direttiva 73/2002, la U.E. obbliga gli stati membri a tenere conto dell'obiettivo della parità tra uomini e donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche, attività nei settori di competenza della direttiva;
- che nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 all'art. 5 ter., l'U.E. sancisce "l'impegno a inserire la prospettiva di genere in tutte le attività dell'Unione, come principio orizzontale";
- che la normativa sulle pari opportunità trova fondamento negli art. 3, 37 e 51 della Costituzione Italiana;
- che il D.L.gs n. 198 /2006 "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna" riordina e accorpa la normativa nazionale in vigore contenente le disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne e quella per la prevenzione e rimozione di ogni forma discriminatoria basata sul sesso in tutti i campi di interesse della vita sociale e produttiva nazionale;

- che la Regione Emilia-Romagna, con la Legge regionale n.34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale, favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;
- che la Legge Regionale n.6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere", coerentemente con le normative europee vigenti, all'art.1 comma 2 dispone che la Regione: *"favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società e contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere..."*;

Visto che:

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto del Comune di Ravenna all'art. 48 il comma 1 che prevede la valorizzazione delle libere forme associative dei cittadini promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni, e al comma 5 la concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati;
- che il Comune di Ravenna ha approvato, con delibera del Consiglio Comunale n.108327/75 del 16/07/15, il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" che disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" dà attuazione al principio di sussidiarietà, previsto dall'art.118 della Costituzione, quale legittimazione ai cittadini ad intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'Area Servizi alla cittadinanza e alla persona, U.O. Partecipazione, volontariato, politiche di genere, la struttura che cura i rapporti con i cittadini e con gli uffici comunali di competenza per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il Patto di Collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il Patto di Collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

Considerato che:

- fin dal 2018 è stata condivisa con l'amministrazione comunale la necessità di individuare un edificio più ampio, più sicuro e maggiormente accessibile rispetto a quello attualmente in gestione all'associazione Liberedonne APS, ai sensi di un patto di collaborazione per la gestione e la realizzazione delle attività della Casa delle donne approvato con Determina Dirigenziale n.202/2023 del 03/02/2023 con scadenza il 31/12/2026, sito in Via Maggiore 120, in considerazione della crescita dei numeri della partecipazione agli eventi organizzati (circa 70 all'anno), del numero delle socie e delle persone che frequentano la Casa delle donne, dell'aumento del patrimonio librario e della richiesta di tirocini formativi universitari;
- nel 2018 su proposta dell'amministrazione comunale è stato individuato l'immobile sito in via Rocca ai fossi di proprietà della Ausl Romagna come edificio idoneo ad ospitare la nuova sede dell'associazione Liberedonne APS;
- considerata la complessità della rigenerazione dell'immobile l'Ausl Romagna ha concesso in comodato d'uso al Comune di Ravenna l'area cortilizia dell'immobile di sua proprietà sito in via Rocca ai Fossi approvato con delibera di giunta n. 177/2022 del 01/04/2022;
- di seguito l'associazione Liberedonne APS ha sottoscritto un Patto di collaborazione per la rigenerazione e la gestione dell'area cortilizia dell'immobile di proprietà di AUSL Romagna in Via Rocca ai fossi approvato con Determina Dirigenziale n. 24/2021 del 25/05/2021 e terminato a maggio 2025;
- come previsto all'art.6 dei Patti di collaborazione per la realizzazione delle attività e per la cura del parco pubblico Rocca Brancaleone, sono state effettuate verifiche e valutazioni delle esperienze che hanno dato esiti positivi per entrambe le parti coinvolte;
- che l'associazione Liberedonne APS si è resa disponibile a proseguire le attività di cura e di valorizzazione dell'area cortilizia dell'immobile di proprietà di AUSL Romagna in Via Rocca ai fossi;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l'associazione proponente per la gestione e la realizzazione delle attività della Casa delle donne, concordate in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare l'associazione proponente intende effettuare attività di promozione della cultura dell'accoglienza, della nonviolenza e della pace, quali fondamentali antidoti contro gli stereotipi sessisti e la violenza sulle donne e quali fondamentali strumenti per garantire nei fatti la partecipazione paritaria delle donne alla vita pubblica e alle attività sociali e culturali.

Gli obiettivi del progetto sono:

- utilizzare in modo temporaneo l'area cortilizia dell'immobile in modo da rigenerare uno spazio cittadino e in particolare di quartiere;
- favorire la socializzazione e l'aggregazione della comunità, in particolare del quartiere;
- dare continuità all'attività della Casa delle donne che si interrompe nei mesi estivi per la mancanza di spazi all'aperto nell'immobile di Via Maggiore 120;

Nello specifico la proposta riguarda:

- la pulizia, la cura, la piantumazione e l'annaffiatura dell'area cortilizia;
- la cura, l'allestimento e gli arredi temporanei degli spazi dell'area cortilizia;
- l'organizzazione di rassegne culturali con ospiti nazionali;
- proiezioni di film e documentari;
- incontri ed eventi pubblici di carattere ludico e di socializzazione (feste e picnic);

Al fine di conseguire gli obiettivi enunciati in premessa l'associazione Liberedonne APS si rende disponibile a collaborazione con altri soggetti e altre realtà presenti in città.

L'associazione Liberedonne APS si impegna a fornire annualmente la programmazione dei mesi estivi.

2. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano:

- ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- a conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità e trasparenza;
- a ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri settori e servizi interni ed esterni all'amministrazione comunale

L'associazione Liberedonne APS si impegna a:

- svolgere le attività indicate al punto 1 e al punto 2 del presente Patto di Collaborazione e nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- arredare l'area cortilizia con le strumentazioni necessarie alle attività;
- rimborsare all'amministrazione comunale il consumo delle utenze di luce e di acqua;

- installare e fornire un servizio igienico temporaneo (bagno chimico) per i mesi di utilizzo dell'area cortilizia, indicativamente da aprile a ottobre;
- garantire la pulizia e la cura dell'area cortilizia in gestione a conclusione delle attività svolte;
- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione;
- non ostacolare gli interventi di manutenzione di impianti e servizi a cura dell'Amministrazione, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico;
- fornire al Comune una relazione illustrativa delle attività svolte come specificato all'art.30 comma 3 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- citare il presente Patto di Collaborazione sul materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività concordate nel presente documento;
- al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto di collaborazione;
- all'eventuale raccolta dei dati e della reportistica con riferimento ai partecipanti alle varie attività ed iniziative, previste dal presente patto, nel pieno rispetto della disciplina in materia di GDPR Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e delle normative sul rispetto della privacy e loro integrazioni e/o modifiche tenendo indenne l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per danno a terzi.

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione l'area cortilizia di pertinenza dell'immobile di proprietà di Ausl Romagna sito in via Rocca ai fossi;
- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sulle attività svolte in collaborazione con l'associazione Liberedonne APS;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area cortilizia (sfalci, potature, pulizie dei percorsi, trattamento antizanzare) nei mesi di utilizzo temporaneo dell'area cortilizia, indicativamente da aprile a ottobre;
- fare la voltura e ad intestarsi le utenze di luce e di acqua di cui richiederà il rimborso del consumo all'associazione Liberedonne APS;

3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato in fase di coprogettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, o eventuali esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività concordate in coprogettazione;
- la concessione in uso gratuito dell'area cortilizia dell'immobile di Via Rocca ai fossi;
- l'esclusione dell'applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche così come previsto all'art.27 lettera I) del Regolamento "Occupazione spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa" delibera C.C. n.4852/19 del 25.01.2001 per gli eventi di cui al punto 2 del presente Patto di collaborazione.

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE, VIGILANZA

I proponenti si impegnano a fornire al Comune una relazione illustrativa delle attività svolte come specificato all'art.30 comma 3 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Il Comune si impegna a promuovere una adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dai proponenti nell'ambito della collaborazione con l'amministrazione e, più in generale, sui contenuti, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dai proponenti in relazione alle attività previste nel presente patto di collaborazione.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività concordate in coprogettazione tramite sopralluoghi specifici.

5. DURATA

La durata del presente patto di collaborazione è prevista dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026. E' onore dei proponenti dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

6. RESPONSABILITA'

I proponenti si impegnano a sottoscrivere per accettazione e a rispettare le indicazioni e le modalità operative, indicate nel presente patto di collaborazione

I proponenti si assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

I soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività di cui al presente patto di collaborazione sono coperte dalle tutele assicurative RCT, RCO e Infortuni stipulate dal Comune di Ravenna.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei proponenti possono essere previsti l'interruzione della collaborazione e il mancato riconoscimento delle forme di

sostegno.

7. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Nell'ambito del periodo di sperimentazione del citato regolamento l'amministrazione comunale si riserva di adottare negli organi competenti atti integrativi/aggiuntivi al presente patto.

Ravenna,

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'associazione Liberedonne APS
Maya Romagnoli

Per il Comune di Ravenna
Area Servizi alla cittadinanza e alla persona
Dott.ssa Elena Zini